

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3976-A

---

## RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

(Relatore: **VINCENZO RUSSO**)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**DE MITA**)

E DAL MINISTRO DEL TESORO  
(**AMATO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**FANFANI**)

—  
*Presentato il 30 maggio 1989*  
—

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi

—  
*Presentata alla Presidenza il 30 giugno 1989*  
—

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il provvedimento n. 3976, di conversione del decreto-legge del 29 maggio 1989, n. 201, riproduce sostanzialmente, con alcune modifiche di non grande rilevanza relative alla sistemazione interna degli articoli e al versamento da parte degli istituti di credito e delle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito da effettuare alla scadenza del 1° settembre 1989, il disegno di legge A.C. 3879. Il decreto-legge n. 201 del 1989 si è infatti reso necessario per reiterare le misure del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, con le modifiche introdotte dal Senato in sede di conversione, e che è poi decaduto per decorrenza dei termini costituzionalmente stabiliti.

Il provvedimento al nostro esame si muove certamente in un'ottica di contenimento del disavanzo e di tagli e razionalizzazione della spesa, realizzando al tempo stesso una manovra correttiva dell'andamento del fabbisogno statale per il 1989 e una immediata quanto non trascurabile riduzione delle spese, da parte delle amministrazioni centrali e delle aziende autonome dello Stato, per acquisto di beni e servizi iscritte nei vari stati di previsione per il 1989, di un importo pari al 2 per cento (posta altresì la puntuale specificazione al riguardo, cioè che per tale anno all'importo relativo all'acquisto dei mezzi di trasporto può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a 2.400 milioni).

Per ciò che riguarda la correzione dell'andamento del fabbisogno, i termini della manovra predisposta sono schematicamente i seguenti: con titoli di Stato con valuta 1° gennaio 1990 verrà ripianato il residuo delle perdite e del relativo indebitamento delle USL per gli anni

1985-86, pari a 3.000 miliardi (quali residuano da quanto in base alla legge n. 456 del 29 ottobre 1987 la Cassa depositi e prestiti ha già concesso a tal fine: risultano infatti erogati mutui alle Regioni per complessive lire 5.500 miliardi a fronte di debiti pregressi pari a lire 8.500 miliardi). Sempre con titoli di Stato con valuta 1° gennaio 1990 verranno ripianate le perdite accusate dalle aziende pubbliche di trasporto per gli anni 1982-86, pari a 3.000 miliardi, per il cui finanziamento non risulta finora concesso alcun mutuo che pure la Cassa depositi e prestiti in base alla legge 6 febbraio 1987, n. 18 e nella misura dell'80 per cento, era stata autorizzata a erogare alle Regioni. Si consente nelle more ai tesoriери delle Regioni, delle USL e delle aziende pubbliche di trasporto di concedere anticipazioni straordinarie di cassa sino al 31 dicembre 1989, finanziabili mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti, i cui oneri di ammortamento, integralmente a carico del bilancio dello Stato e prudenzialmente valutati rispettivamente in lire 300 miliardi e in lire 200 miliardi, trovano capienza nei capitoli n. 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Il provvedimento che stiamo esaminando viene pertanto ad alleviare il fabbisogno 1989 in misura pari all'importo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti avrebbe dovuto erogare, in base alla normativa vigente, ai fini del ripianamento dei debiti USL e aziende pubbliche di trasporto, e che invece si accolleranno i tesoriери delle Regioni, delle USL e delle aziende pubbliche di trasporto attraverso le anticipazioni.

Il risultato complessivo della manovra correttiva predisposta con gli articoli 1 e 2 del decreto-legge è che la Cassa depositi e prestiti non dovrà concedere i finanziamenti normativamente previsti per il 1989 per un importo complessivo di 6.000 miliardi, per cui di tale ammontare si ridurrebbe il fabbisogno del settore statale in relazione appunto a tale anno, rimanendo in tale esercizio da far fronte solo all'onere per interessi connesso alle due anticipazioni e pari, come s'è detto, a complessivi 500 miliardi. Negli anni successivi l'onere viene calcolato sui 6.000 miliardi di cui all'emissione dei titoli di Stato, cui vanno aggiunti i 750 miliardi annui corrispondenti ai relativi interessi.

La manovra predisposta appare ampiamente giustificata dalla necessità di correggere l'andamento del fabbisogno dello Stato che risulta sensibilmente più sfavorevole rispetto a quanto previsto: è noto infatti come il fabbisogno finanziario per l'anno in corso sulla base delle ultime stime disponibili, si aggiri intorno ai 130.000 miliardi e si attesti dunque ben oltre gli stessi limiti delineati nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 1989.

L'approfondito e denso dibattito svoltosi dovrebbero aver del tutto fugato i dubbi e le perplessità sollevati dalla manovra in esame e che solo un eccesso di malizia o un giudizio frettoloso quanto superficiale potrebbe definire un mero artificio contabile.

Contenuto e finalità della manovra sono infatti chiari.

Innanzitutto non si opera alcuna « contesa » del bilancio tesa a nascondere l'entità del disavanzo. Le somme di cui si parla riguardano debiti maturati nel passato e già rilevati come debiti del settore pubblico.

Per l'anno in corso si tratta di trasformare un fabbisogno di cassa dello Stato in indebitamento del settore pubblico, in quanto alle anticipazioni dei tesoriери delle Regioni, delle USL e delle aziende

pubbliche, corrisponderebbe un equivalente indebitamento di tali enti, che sono compresi come è noto nel settore pubblico. D'altro canto questo indebitamento « riemergerebbe » l'anno prossimo nel bilancio dello Stato nel momento in cui verranno rilasciati i titoli di Stato ai tesoriери che hanno operato le anticipazioni.

L'operazione di spostamento del debito a carico del bilancio dello Stato al prossimo anno finanziario non dovrebbe, inoltre, essere oneroso per lo Stato poiché, in assenza di questi provvedimenti, la copertura del maggior fabbisogno per circa sei mila miliardi nell'anno in corso comporterebbe ugualmente per lo Stato un corrispondente indebitamento e quindi la corresponsione di interessi.

Peraltro la manovra non può considerarsi inefficace solo perché alla riduzione del fabbisogno nell'anno in corso corrisponderà un equivalente aumento del fabbisogno in futuro.

Il contenimento del disavanzo nel 1989 non è solo un fatto formale ma un passo necessario per l'attuazione del piano a medio termine diretto alla stabilizzazione del rapporto debito/PIL.

Nell'ambito di questo quadro di programmazione economico-finanziario, il maggior onere che i provvedimenti in discussione determineranno a carico del bilancio dello Stato per il prossimo anno, implica ovviamente che vengano reperite, nel prossimo esercizio finanziario, risorse aggiuntive attraverso ulteriori azioni di contenimento delle spese rispetto alla loro evoluzione tendenziale o maggiori entrate.

D'altro canto, è fisiologico che una manovra complessa come quella della stabilizzazione finanziaria richieda, secondo le esigenze, manovre di rimodulazione nel tempo sia delle uscite sia delle entrate.

L'obiezione secondo cui non sarebbe corretta a norma della legge n. 468 l'imputazione di oneri su capitoli ordinari di bilancio prima dell'assestamento, viene superata dalla considerazione che i capi-

toli in questione sono espressamente previsti per il pagamento degli oneri per interessi sui mutui a ripiano dei debiti USL e aziende pubbliche di trasporto: in altre parole, l'erogazione, già autorizzata, delle somme, anziché avere come destinatario la Cassa depositi e prestiti, ha in sua vece i tesoreri delle Regioni, delle USL e delle aziende pubbliche di trasporto.

Particolarmente condivisibile risulta la norma in tema di tasso di interesse dei titoli, che si è preferito, e ci pare giustamente, anziché allineare puramente a quello vigente sul mercato alla stessa data del 1° gennaio 1990, ancorare al tasso di interesse nonché alle condizioni di emissione vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla medesima data.

Va utilmente richiamato quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge che consolida e porta a regime una disciplina che aveva fin qui limitato il riflusso nella Tesoreria statale delle sole somme derivanti dai mutui, concessi dagli istituti di credito speciali e dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito, in ammortamento alla data del 22 luglio 1985, estendendola anche agli importi rivenienti dai mutui concessi dai medesimi istituti e sezioni agli enti tenuti all'osservanza delle norme di cui alla legge n. 720 del 1984, istitutiva della Tesoreria unica e delle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge n. 119 del 1981. Il versamento delle somme in questione dovrebbe grosso modo attestarsi sui 2.000 miliardi di lire.

Come è stato acutamente osservato da più parti, e come abbiamo già sottolineato, le misure predisposte sono da considerarsi favorevolmente, collocandosi in definitiva in quella manovra più ampia delineata dal Governo con la messa a punto del Documento di programmazione

economica e finanziaria deliberato dalla Camera nel luglio del 1988, con la quale esso intende stabilizzare il rapporto debito-PIL entro il 1992.

Il perseguimento di questo obiettivo implica la progressiva riduzione del fabbisogno al netto degli interessi fino ad arrivare ad un avanzo di gestione (sempre al netto degli interessi) tale da bloccare l'attuale tendenza del debito a crescere con una dinamica superiore a quella del PIL. Su questa strada è corretto che non ci si ritenga soddisfatti di ottenere la riduzione del rapporto tra fabbisogno e prodotto interno lordo, programmata per quest'anno utilizzando solo gli incrementi superiori al previsto del denominatore (in parte anche nominali in quanto alla maggiore crescita reale si accompagnerà una dinamica dei prezzi superiore a quella prevista) ma anche agendo sul numeratore del rapporto.

È da rilevare, peraltro, che le previsioni riguardanti le variabili implicate, in particolare quelle relative alla crescita del PIL e delle grandezze finanziarie ad esso collegate, quali in primo luogo le entrate fiscali, fanno ritenere che la parte di fabbisogno spostata con una operazione di tipo contabile dall'esercizio 1989 all'esercizio 1990 possa e debba essere riassorbita nell'ambito della manovra che il Governo dovrà mettere a punto per quest'ultimo esercizio diretta a mantenere l'evoluzione delle finanze pubbliche lungo il sentiero di stabilizzazione tracciato.

Ritengo infine che l'illustrazione e le specificazioni riguardanti le finalità e l'utilità del provvedimento possano condurre questa Assemblea ad esprimere a tale proposito un positivo consenso.

VINCENZO RUSSO, *Relatore*

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.**

ART. 1.

*Identico.*

*Decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989.*

**Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare i flussi di cassa della Tesoreria statale, nonché di ridurre le spese per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali ed aziende autonome dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

**ARTICOLO 1.**

1. I tesoriери delle regioni e delle unità sanitarie locali sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, finanziabile con operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, al netto delle somme già erogate dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'anticipazione è attivata da ogni singolo tesoriere per l'importo all'uopo comunicato dalla regione al proprio tesoriere ed a quelli delle unità sanitarie locali. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro per ogni singola regione. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato.

3. Le anticipazioni sono versate a cura dei tesoriери, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna re-

gione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e, per quanto riguarda le unità sanitarie locali, nelle rispettive contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Il Ministro del tesoro concede le autorizzazioni di cui al comma 2 sulla base delle domande di mutuo prodotte dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto-legge di cui al comma 1 e dell'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23.

5. L'esposizione debitoria delle regioni e delle unità sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse, è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso di interesse nonché alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.

#### ARTICOLO 2.

1. I tesorieri delle regioni e degli enti pubblici che gestiscono servizi di pubblico trasporto sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite della maggiore spesa occorrente per la copertura dell'80 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. Le anticipazioni sono attivate per l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato. L'importo delle anticipazioni è versato, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per gli altri enti pubblici tenuti ad attivare le predette contabilità ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Le regioni, ai fini di quanto previsto dal comma 2, integrano la documentazione trasmessa al Ministero del tesoro in applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con l'elenco dei tesorieri di cui al comma 1.

4. L'esposizione debitoria delle regioni e degli enti pubblici in relazione alle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso di interesse nonché alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.

## ARTICOLO 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare al Tesoro dello Stato anticipazione di pari importo, da estinguere alle stesse condizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, ed al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18. All'onere dell'ammortamento della anticipazione si provvede con le autorizzazioni di spesa recate dalle disposizioni predette.

2. All'onere derivante per gli interessi sulle anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, comma 2, valutato per l'anno 1989 in complessive lire 500 miliardi, si provvede, quanto a lire 200 miliardi e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 4.

1. Gli importi non utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720, e nell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale o nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito in unica soluzione alla scadenza del 1° settembre 1989, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti e dei versamenti già effettuati.

3. Gli importi comunque messi a disposizione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sui mutui concessi, debbono essere versati, entro tre giorni lavorativi nei conti correnti e nelle contabilità speciali indicati al comma 1, da cui potranno essere prelevati dal tesoriere dell'ente in relazione alle effettive necessità e con le modalità previste dalla legge 29 ottobre

1984, n. 720, e dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e dai relativi decreti di attuazione.

4. Sulle somme non versate alle scadenze previste dai commi 2 e 3 è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 1 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

#### ARTICOLO 5.

1. Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni centrali e delle aziende autonome dello Stato per l'anno finanziario 1989, approvate con legge 24 dicembre 1988, n. 542, al netto delle riduzioni apportate in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 sono ridotte del 2 per cento, con riferimento ai totali delle rispettive categorie di bilancio « Acquisto di beni e servizi ».

2. Le spese riservate e le spese di rappresentanza iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1989 delle amministrazioni centrali dello Stato non possono essere integrate, nell'anno predetto, con prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 1 può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.400 milioni ».

4. Al fine di apportare in bilancio le riduzioni di cui al comma 1, ciascun Ministro comunica al Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i capitoli del proprio stato di previsione e di quello delle aziende autonome da esso dipendenti interessati dalla diminuzione. Analogo obbligo compete agli organi titolari di autonomia funzionale, le cui spese per acquisto di beni e servizi sono iscritte nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Sono abrogate le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dall'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

#### ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA — AMATO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.